

TERRA D'ESTE

Rivista di storia e cultura

Anno XXXII n. 63
gennaio-giugno 2022

Gabinetto di Lettura
Este

TERRA D'ESTE

Rivista di storia e cultura

Direttore responsabile: Ferdinando Garavello

Comitato editoriale:

Giovanni Cappellari, Mario Pasetti, Roberto Baldo,
Claudio Povolo, Luca Rossetto

Direzione, amministrazione e redazione:

Gabinetto di Lettura di Este, Piazza Maggiore n. 12, 35042 Este (PD)
telefono 0429.2301 - fax 0429.610483

www.gableteste.it

e-mail Amministrazione: gableteste@gableteste.it

Anno XXXII n. 63 (gennaio-giugno 2022)

Stampato nell'agosto 2022 da GRAFICOMPOS, via L. Negrelli n. 21/c
35043 Monselice (PD), telefono 0429.783722

www.graficompos.it - e-mail: info@graficompos.it

In copertina:

Il Maggior Consiglio riunito nel 1763, Venezia, Palazzo Ducale

Registro del Tribunale di Padova n. 1300 dell'8 agosto 1991.
ISSN: 1127-2910

SOCIETÀ GABINETTO DI LETTURA DI ESTE

Consiglio direttivo:

Presidente: Mario Pasetti

Vice Presidente: Carlo Rho - *Segreteria:* Carla Marigo

Amministrazione: Vittorio Borin

Consiglieri: Roberto Baldo - Franco Rovere - Franca Soattin

Raccolta Estense, Biblioteca: Giuseppe Sapienza - Dino Schiesari

INDICE

MARIO PASETTI

Presentazione

pag. 7

LUCA ROSSETTO

Le "correzioni" del Consiglio dei Dieci
e lo scontro tra autorità
e giustizia nella Repubblica di Venezia

pag. 9

LORENZO COLLI

La forza della parola:
i rapporti diplomatici tra la Repubblica di Venezia
e la Gran Bretagna nel primo Settecento

pag. 17

AMELIA VIANELLO

L'Archivio s. Teodoro.
Archivi e Memoria nell'Ottocento

pag. 45

FELICE GAMBARIN

Splendori della Serenissima.
Argenti e argentieri tra seicento e settecento a Este,
Carceri, Colonia Veneta e Tresto

pag. 95

MICHELE SANTI

Antonio Guariento Sindaco di Este (1940-1964)

pag. 149

**Le “correzioni” del Consiglio
dei Dieci e lo scontro tra autorità
e giustizia nella Repubblica
di Venezia (secoli XVI-XVIII)**

LUCA ROSSETTO

Premessa

Creato originariamente dal Maggior Consiglio quale tribunale speciale e straordinario per pronunciarsi sulla congiura Querini-Tiepolo del luglio del 1310, il Consiglio dei Dieci, dopo una serie di riconferme, divenne permanente nel 1335¹.

I Dieci

I Dieci venivano eletti in diverse tornate dal Maggior Consiglio tra i senatori.

La carica di consigliere dei Dieci, gratuita, era incompatibile con qualsiasi altra e durava un anno con contumacia, cioè allontanamento da quel ruolo, pure di un anno, poi aumentata fino a tre: non erano ammessi parenti stretti o di una stessa casata (detti “cacciati di cappello”); quelli del Doge risultavano, invece, eleggibili solo al Senato.

I Dieci sceglievano al loro interno tre Capi, a loro volta in carica per un solo mese (per evitare così che l'ordine dei lavori fosse determinato dai membri più attivi del Consiglio stesso) con pari contumacia.

Questi Capi, coordinati a turno da uno dei tre, detto “Capo di Settimana”, preparavano e dirigevano il lavoro del Consiglio e garantivano l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In realtà in Consiglio dei Dieci sedevano anche il Doge e sei Consiglieri Dogali, che costituivano il cosiddetto Minor Consiglio.

Il Doge e i sei Consiglieri Dogali avevano funzioni di presidenza: quindi il Consiglio dei Dieci finiva per risultare sottoposto a molti controlli, non tali però da annullare le caratteristiche di segretezza e rapidità delle decisioni che ne giustificavano l'esistenza.

Nel 1355, in pieno conflitto con Genova in Levante, poi con la guerra di Chioggia del 1378-1381 e infine col progetto di colpo di Stato cui partecipò il doge Marino Falier con velleità signorili come nelle altre città italiane, ma senza un piano preciso e con una risposta delle istituzioni della Repubblica che condusse sino all'esecu-

zione del vecchio Doge, settantunenne (eletto solo l'anno prima), i Dieci si aggregarono venti membri: una "Zonta" straordinaria con mansioni consultive, che dal 1356 divenne ordinaria con voto deliberativo.

Questa "Zonta" permanente fu appunto composta inizialmente da venti persone, poi da quindici (dal 1529), scelte dapprima dallo stesso Consiglio dei Dieci, e poi dal Maggior Consiglio, tra i senatori.

Il Consiglio dei Dieci nacque quindi come organo di sicurezza di livello supremo in una fase di collaudo di una nuova configurazione istituzionale con la quale il gruppo al potere intendeva dare forma definitiva ad una scelta di basilari assetti sociopolitici dello Stato.

Superato il periodo delle emergenze, lo stesso Consiglio si rafforzò e divenne il garante per eccellenza di tali assetti (i rapporti creatisi risultavano "aperti" all'interno del gruppo nobiliare dirigente, ma "chiusi" rispetto al resto del corpo sociale).

Con il trascorrere degli anni, infatti, i Dieci estesero le loro funzioni di sorveglianza e di controllo, ma anche di amministrazione politica *tout court* (in materia di guerra, di reggimento delle province e di finanze), talora su delega del Maggior Consiglio, talora con ratifica *ex post* del medesimo.

Soprattutto per questo la storia del Consiglio dei Dieci porta alla luce diversi momenti essenziali della dialettica politica del gruppo dirigente veneziano, sia in sede di governo, sia nella sua espressione di gruppo sociale patrizio (il sistema di faida di un gruppo di potere paritario, costituito da nuclei parentali economicamente e politicamente variegati e fluttuanti, richiedeva la presenza di organi ristretti e potenti che, come il Consiglio dei Dieci o, successivamente, specie dal XVIII secolo, gli Inquisitori di Stato, mantenessero l'ordine e salvaguardassero le gerarchie sociali).

La tendenza ad invadere sfere di competenza di altri importanti organismi statali (ad esempio del Senato e dell'Avogaria di Comun) condusse a numerose tensioni, sfociate poi in alcune "correzioni" del Consiglio stesso.

Le "correzioni" e il confronto istituzionale tra autorità e legalità

Le tensioni esistenti all'interno di questa struttura paritaria di potere non erano evidentemente solo la conseguenza degli inevitabili conflitti che potevano insorgere tra le famiglie più ricche o tra queste e quelle che erano poste ai livelli inferiori del patriziato.

Un discorso più complesso, per così dire "esterno", si declinava costantemente nei confronti della complessiva situazione politica italiana ed europea, ormai quasi interamente rappresentata da istituzioni quali i principati e le monarchie. La necessità di difendere la tradizione repubblicana avrebbe acuito la dialettica interna tra chi era propenso ad accentuare le funzioni politiche di organi ristretti e potenti e chi, al contrario, a salvaguardia della tradizione, riteneva prioritario rivitalizzare le magistrature più antiche e rappresentative.



La sala del Consiglio dei Dieci in Palazzo Ducale in un dipinto di Gabriel Bella (Venezia, 1720-1799)

«Fu una dialettica che avrebbe assunto toni sempre più accesi appunto nei momenti delle cosiddette “correzioni” del Consiglio dei Dieci e che comunque avrebbe manifestato la sua incombente drammaticità di fronte ad un patriziato, la cui base di povertà aumentava contemporaneamente ad una certa disaffezione politica»².

A questo proposito, nel 1582 la suddetta “Zonta” venne tacitamente soppressa, essendosi il Maggior Consiglio rifiutato di eleggerla (dei 15 membri previsti ne vennero selezionati solo 12).

Ovviamente, non nominando la “Zonta”, il Maggior Consiglio creava un *casus belli* per provocare un chiarimento politico sulla questione delle competenze del Consiglio dei Dieci e puntava, simultaneamente, a condannare la strumentalizzazione che della “Zonta” stessa era stata fatta sino ad allora (invero, andando a sedere in essa, chi era in contumacia dal Consiglio dei Dieci spesso continuava ad esercitare la propria influenza nel Consiglio medesimo, eludendo la sostanza della contumacia stessa).

Seguirono mesi di discussione; alla fine restarono sotto la completa discrezione dei Dieci diverse competenze (anche se di un po’ più di “margine di manovra” finirono per beneficiare Senato e Collegio, ad esempio per quanto concerneva la zecca e le “materie segretissime”), tra le quali, per ciò che qui maggiormente interessa, la gamma degli interventi giudiziari con annesse specifiche procedure: ma la “Zonta”, a dimostrazione che si era posto un freno al “debordare” dei Dieci, non sarebbe più stata riletta sino alla fine della Repubblica.

E infatti, la “correzione” del 1582-83 rivelò come la tensione esistente tra “autorità” e “giustizia” non si fosse definitivamente risolta del tutto a favore della prima.

Una successiva “correzione”, nel 1628, rappresentò soltanto una verifica che il ridimensionamento di poteri del 1582-83 era andato a buon fine.

Interessante, però, risulta sottolineare come tra le proposte discusse, ma non approvate in Maggior Consiglio, fosse approdata anche quella di trasferire dal Consiglio dei Dieci alla Quarantia la giurisdizione per i processi penali in cui risultassero implicati dei nobili.

Tale tipo di competenza era stata sancita nel 1595 e a favore del

suo mantenimento giocò la considerazione di come la segretezza (del “rito”, cioè della procedura *ad hoc* dei Dieci) fosse necessaria per colpire anche i potenti (altrimenti pochi sarebbero stati disposti ad accusarli), oltre che per la salvaguardia dell’onore delle famiglie nobili.

In sostanza, dalla fine del XVI secolo il Consiglio dei Dieci si occupò di tutti i delitti che avessero assunto connotati politici o che comunque avessero intaccato la vita, l’onore e i beni dei sudditi (anche riguardanti i patrizi: nello specifico, già attraverso una legge del 1571 il Consiglio dei Dieci si era riservato la giurisdizione sui casi che vedevano coinvolti proprio membri del patriziato, specie ove intervenisse il delitto di omicidio o la premeditazione)³.

Più che indicare uno stacco del ceto dirigente lagunare dagli altri ceti sociali, compresa la nobiltà di Terraferma (sulla scorta di quanto sostenuto da Gaetano Cozzi), la legge del 1571 sostanziava invece, secondo Claudio Povolo, la preoccupazione che la situazione di privilegio goduta dal patriziato non creasse tensioni interne alla città⁴.

Il Consiglio dei Dieci, organo politico prima che giudiziario, attraverso un peculiare pragmatismo finì così per erogare una giustizia severa fino all’eccesso nei confronti dei delitti che minacciavano l’integrità dello Stato, ma fu capace di praticare in tutti gli altri casi una mitezza e un paternalismo che la rendevano tra le più permissive d’Europa.

Il dibattito politico-istituzionale che nella seconda metà del Seicento vide contrapporsi, in modo spesso assai duro, ampi settori del patriziato veneziano sulla riforma del Consiglio dei Dieci, nascondeva in realtà, sempre a parere di Cozzi, il dramma politico di uno Stato e del suo ceto dirigente che cercava una soluzione soddisfacente ai mai risolti problemi che intercorrevano tra giustizia e autorità⁵ (e ciò anche con le successive, ma meno significative, “correzioni”, ad esempio del 1665, del 1667 e del 1677).

La forza della parola: i rapporti diplomatici tra la Repubblica di Venezia e la Gran Bretagna nel primo Settecento

LORENZO COLLI

NOTE

¹ A tale riguardo, si veda L. ROSSETTO, *I processi penali delegati del Consiglio dei Dieci*, in L. ROSSETTO (a cura di), *Venezia e lo Stato di terraferma tra storia e mito*, Stamperia della Provincia di Treviso, Treviso 2008, p. 39, nota 10.

² C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano. Venezia e il suo Stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, in I. BIROCCHI e A. MATTONE (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Viella, Roma 2006, p. 343.

³ Si veda, in proposito, C. POVOLO, *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, Quaderni di Valdilonte, Isola Vicentina 2018, p. 91 e pp. 128-129, nota 114.

⁴ Si veda C. POVOLO, *La stanza di Andrea Trevisan*, cit., pp. 128-131.

⁵ Si veda C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano*, cit., p. 325.